

**N. 03365/2013REG.PROV.COLL.**

**N. 06133/2012 REG.RIC.**

**N. 06135/2012 REG.RIC.**

**N. 06136/2012 REG.RIC.**

**N. 06259/2012 REG.RIC.**

**N. 06260/2012 REG.RIC.**

**N. 06261/2012 REG.RIC.**

**N. 06263/2012 REG.RIC.**

**N. 06264/2012 REG.RIC.**

**N. 06267/2012 REG.RIC.**

**N. 06270/2012 REG.RIC.**

**N. 06271/2012 REG.RIC.**

**N. 06272/2012 REG.RIC.**

**N. 06273/2012 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [*omissis*], proposto da: [*omissis*];

***contro*** [*omissis*];

***nei confronti di***

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; Pierpaolo Pellegrino;

***e con l'intervento di***

***ad adiuvandum:*** [*omissis*]

*per la riforma*

quanto al ricorso n. 6133 del 2012:

della sentenza breve del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 275/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici;

quanto al ricorso n. 6135 del 2012:

della sentenza breve del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 283/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici;

quanto al ricorso n. 6136 del 2012:

della sentenza breve del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 281/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici;

quanto al ricorso n. 6259 del 2012:

della sentenza breve del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 286/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

quanto al ricorso n. 6260 del 2012:

della sentenza breve del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 280/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

quanto al ricorso n. 6261 del 2012:

della sentenza breve del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 277/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

quanto al ricorso n. 6263 del 2012:

della sentenza breve del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 283/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

quanto al ricorso n. 6264 del 2012:

della sentenza breve del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 276/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

quanto al ricorso n. 6267 del 2012:

della sentenza breve del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 279/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

quanto al ricorso n. 6270 del 2012:

della sentenza breve del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 275/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

quanto al ricorso n. 6271 del 2012:

della sentenza breve del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 281/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

quanto al ricorso n. 6272 del 2012:

della sentenza breve del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 287/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici;

quanto al ricorso n. 6273 del 2012:

della sentenza breve del T.a.r. Umbria - Perugia: Sezione I n. 284/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti sopra indicate;

Visti gli atti di intervento come sopra proposti;

Visti gli appelli incidentali proposti da [omissis];

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013 il Cons. Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati [omissis], l'avvocato dello Stato Carla Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli altri appellanti in epigrafe indicati chiedono la riforma delle sentenze con le quali il Tribunale amministrativo dell'Umbria ha accolto i ricorsi proposti avverso la mancata ammissione alle prove orali nel concorso indetto con decreto dirigenziale del 13 luglio 2011.

Le sentenze impugnate hanno accolto solo una tra tutte le censure articolate con i ricorsi, afferente all'omessa predisposizione dei criteri di valutazione da parte della commissione di concorso, tali da predeterminare le concrete modalità di attribuzione del voto numerico.

Alcune di tali sentenze sono oggetto di appelli incidentali da parte di candidati che non sono stati ammessi alla prova orale, e che hanno riproposto, alcune in maniera piuttosto confusa, censure non esaminate, o respinte, in primo grado.

Degli appelli è opportuna la riunione, data l'analogia delle questioni proposte e del contenuto delle sentenze impugnate.

I) Gli appelli principali sono fondati.

Come più volte ha osservato questo Consiglio di Stato (per tutte, Cons. Stato, V, 13 febbraio 2013, n. 866), alla stregua della propria e prevalente e condivisibile giurisprudenza, il voto numerico attribuito dalla commissione di un concorso pubblico esprime e sintetizza in modo adeguato il giudizio tecnico-discrezionale della commissione (cfr. anche, *ex plurimis*, Cons. Stato, IV, 2 novembre 2012, n. 5581).

Dall'esame dei documenti di causa si ricava che i criteri di valutazione si appalesano ampiamente e dettagliatamente sufficienti a orientare l'operato della commissione, il cui giudizio, espresso nel codice numerico, rappresenta appunto l'applicazione coerente di tali criteri alla valutazione delle prove dei candidati.

Ne consegue la fondatezza degli appelli proposti dall'Amministrazione e dagli altri soggetti soccombenti in primo grado, e la conseguente riforma, sul punto, della sentenza impugnata.

II) Devono essere esaminati gli appelli incidentali proposti dai vincitori in primo grado.

Essi sono infondati, alla luce delle seguenti considerazioni:

a) la valutazione delle prove dei candidati rientra nella discrezionalità della commissione, non censurabile in giudizio se non per illogicità o altri vizi estrinseci, che nella fattispecie non è dato riscontare;

b) è legittima la determinazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione, essendo il precetto stabilito dall'art. 12 comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*) volto a eliminare il sospetto che i criteri stessi siano preordinati a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (per tutte, Cons. Stato, V, 25 maggio 2012, n. 3062): nella fattispecie in esame, tale determinazione è, appunto, avvertita prima della effettiva correzione e valutazione delle prove scritte;

c) la traccia delle prove è coerente sia con il contenuto indicato dal bando, sia con i criteri di giudizio determinati dalla commissione, attinenti alla correttezza formale e al contenuto degli elaborati, poiché, in generale, la coerenza dei criteri di valutazione con i contenuti delle tracce proposte ai candidati risiede, come ha rilevato il Tribunale amministrativo, al di là di singoli e non significativi particolari, nella considerazione che criteri, descrittori e contenuti sono compresi in problematiche e concetti propri dell'istruzione e della formazione;

d) la difformità con le tracce e i criteri di valutazione scelti da altre regioni è conseguente e corrisponde alla dimensione regionale impressa alla procedura concorsuale dall'art. 3 del d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (*Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*) e non è, quindi, apprezzabile in termini di disparità di trattamento;

e) i parametri fissati dalla commissione appaiono del tutto congrui e adeguati;

f) dalla riforma delle sentenze impugnate per effetto dell'accoglimento degli appelli principali, e dalla conseguente reiezione dei ricorsi di primo grado deriva l'improcedibilità degli appelli incidentali per la parte relativa all'individuazione dell'obbligo per l'Amministrazione di dare adempimento alle sentenze stesse.

III) In conclusione, in accoglimento dei ricorsi principali le sentenze impugnate devono essere riformate, con conseguente reiezione dei ricorsi di primo grado; gli appelli incidentali sono in parte infondati e in parte improcedibili.

Le spese del giudizio possono, peraltro, essere compensate tra le parti anche per questo secondo grado, per giustificati motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe indicati, li riunisce, accoglie gli appelli principali e respinge in parte e in parte dichiara improcedibili, nei sensi di cui in motivazione, gli appelli incidentali. Per l'effetto, in riforma delle sentenze impugnate, respinge i ricorsi di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)